

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— VI LEGISLATURA —————

(N. 2106-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

e col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1975

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna
relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati,
firmata a Madrid il 10 giugno 1974

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presentazione del disegno di legge di « ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974 », si intende porre termine ai gravi inconvenienti che nel passato sono insorti, ai fini del soddisfacimento degli obblighi di leva, a danno dei cittadini che siano in possesso della doppia cittadinanza italiana e spagnola.

La detta Convenzione infatti nei suoi articoli 2 e 5 consente ai doppi cittadini di optare per uno dei due Paesi per quanto concerne la prestazione del servizio militare, rimanendo inteso che tale servizio prestato viene considerato valevole nell'altro Paese.

Gli articoli successivi dettano le norme necessarie a rendere opportunamente esecutivo questo criterio di scelta alternativa. Esso si estrinseca formalmente nel rilascio, da parte

delle autorità competenti, di un certificato che assicuri l'avvenuta prestazione del servizio militare; ovvero il rilascio di un certificato che specifichi l'esonero dal servizio militare per inidoneità fisica. Rimane stabilito che altri eventuali motivi di esonero concessi da uno dei due Stati saranno accolti dall'altro Stato sempre che una medesima disposizione sia contenuta nella legislazione di esso.

Infine si fa espressa dichiarazione che le disposizioni contenute nella Convenzione non pregiudicano lo *status* giuridico degli interessati per quanto attiene ai problemi di cittadinanza.

La Commissione affari esteri del Senato ritiene ampiamente giustificati i motivi che hanno suggerito al Governo di procedere alla stipula della presente Convenzione e ritiene che l'Assemblea si confermerà senza obiezioni a questa linea di condotta.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.